



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462  
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

e-mail: [disciplinare.sicilia@lnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@lnd.it)

pec [disciplinare@indsicilia.legalmail.it](mailto:disciplinare@indsicilia.legalmail.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 328 C.D.T. 26  
DEL 30 GENNAIO 2014

### COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

[disciplinare.sicilia@lnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@lnd.it)

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

[disciplinare@indsicilia.legalmail.it](mailto:disciplinare@indsicilia.legalmail.it)

## 1. GIUSTIZIA SPORTIVA

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

*La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Giovanni Bertuglia e dal Prof. Ugo Caldarella, componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 28 gennaio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.*

#### APPELLI

##### **Procedimento n°98/A**

U.S.D. CITTA' DI GIULIANA (PA), avverso decisione assegnazione gara perduta per 0 – 3, un punto di penalizzazione ed ammenda di € 250,00 quale prima rinuncia gara - Gara Campionato 1<sup>a</sup> Cat. Girone "B" Real Unione/Città di Giuliana del 22/12/2013 – C.U. N° 282 del 09/01/2014

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società U.S.D. Città di Giuliana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata

In particolare la reclamante chiede che venga disposta la ripetizione della gara per l'errore tecnico commesso dall'arbitro il quale al 2' minuto di recupero del secondo tempo sospendeva la gara e solo dopo circa 30' minuti, accortosi dell'errore, richiamava le squadre in campo per la prosecuzione della gara quando già buona parte dei propri tesserati si erano spogliati e si trovavano sotto la doccia.

Resiste con controdeduzioni la Soc. Real Unione chiedendo il rigetto del reclamo in quanto non corrisponderebbe al vero quanto sostenuto dalla reclamante e cioè che l'arbitro avrebbe richiamato le squadre in campo dopo circa trenta minuti dalla sospensione della gara, ma ciò sarebbe invece avvenuto solo dopo pochi minuti e, nonostante i calciatori del U.S.D. Città di Giuliana fossero tutti in tenuta di gioco, si rifiutavano di riprendere la gara.

La reclamante ha ribadito quanto esposto in ricorso in sede di audizione.

Ai sensi dell'art. 34 commi 4 e 5 C.G.S. è stata disposta l'audizione dell'arbitro.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che secondo quanto riportato in referto al 93' del 2° t. (rectius 3' minuto di recupero sui 4' concessi) l'arbitro assegnava un calcio di rigore a favore della soc. Real Unione ed espelleva, contestualmente, il portiere della U.S.D. Città di Giuliana che in quel momento rivestiva la carica di capitano.

In relazione a tale ultimo provvedimento disciplinare l'arbitro, a seguito di una errata interpretazione regolamentare, emetteva il triplice fischio dichiarando il termine anticipato della gara.

Nell'immediatezza del fatto non era in grado di accorgersi di tale errore perché accerchiato dai calciatori della Real Unione che protestavano, per cui si dirigeva nello spogliatoio e, solo allora, si rendeva conto dell'errore commesso per cui, convocati entrambi i capitani, li invitava a rientrare in campo per portare a termine la gara.

E' a questo punto che l' U.S.D. Città di Giuliana si sarebbe rifiutata di rientrare in campo giustificando tale rifiuto con la circostanza che i propri calciatori erano già sotto la doccia mentre, per come accertato dall'arbitro, erano ancora in tenuta di gioco.

Dall'esame dell'arbitro è risultato che egli non è in grado di riferire chi fosse il calciatore della U.S.D. Città di Giuliana a cui ebbe a comunicare la decisione di riprendere la gara per portarla a termine, non ricordandone né il nome né il numero di maglia così come non è stato in grado di riferire se lo stesso rivestisse o meno la funzione di capitano.

Inoltre sempre dall'esame dell'arbitro è risultato che egli non ha verificato personalmente se tutti i calciatori della U.S.D. Città di Giuliana fossero ancora in tenuta di gioco, ma ne ha visto solo alcuni (non ne ha saputo nemmeno indicare il numero approssimativo) in tenuta di gioco sbirciando dall'ingresso dello spogliatoio che era privo di porta.

Infine non è stato nemmeno in grado di dire con precisione quanto tempo fosse passato dal momento in cui ha sospeso la gara al momento in cui ha invitato le squadre a rientrare in campo, non avendo mai verificato l'orologio e riportando in referto, quale ora del termine della gara, solo quello relativo alla momentanea sospensione avvenuta al 3' minuto di recupero non apparendo, peraltro, credibile la sua dichiarazione che erano passati non più di cinque o sei minuti dalla sospensione e ciò anche in relazione alla circostanza che il direttore di gara è stato oggetto delle vibrante proteste da parte dei giocatori e dirigenti del Real Unione che addirittura si sono rifiutati di controfirmare il c.d. rapportino di fine gara.

In ragione dei superiori fatti, così come accertati, il reclamo deve trovare accoglimento in relazione ai gravi errori commessi dal direttore di gara il quale ha dimostrato di avere una superficiale conoscenza delle regole del gioco e delle disposizioni impartite agli arbitri e riportate nella guida pubblicata dall'A.I.A. alla quale sono obbligati ad attenersi.

Infatti è errata la decisione di sospendere la gara quale conseguenza della supposta espulsione del capitano e del vice capitano, ma lo sarebbe stata anche se il capitano fosse stato espulso realmente.

Ha continuato ad errare quando ha ommesso di accertare se il calciatore della U.S.D. Città di Giuliana, a cui ha comunicato la decisione di ritornare in campo per la prosecuzione della gara, rivestiva la funzione di capitano della squadra (unico deputato a mente dell'art.73 delle NOIF a prendere tale decisione), così come ha errato nel non verificare se i calciatori della U.S.D. Città di Giuliana fossero tutti in condizioni di riprendere il gioco.

Infine ha errato nel non richiedere al capitano o ad un dirigente della U.S.D. Città di Giuliana una apposita dichiarazione scritta circa il loro rifiuto a proseguire la gara (vedi regolamento e guida A.I.A. ed. 2013).

Conseguentemente, visto l'art.17 comma 4 lett.c) C.G.S., in riforma della decisione del Giudice Territoriale si dispone la ripetizione della gara.

Copia della presente sentenza va trasmessa al C.R.A. Sicilia per quanto di sua competenza.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale accoglie il reclamo e dispone la ripetizione della gara Campionato 1<sup>a</sup> Cat. Girone "B" Real Unione/Città di Giuliana.

Dispone la trasmissione della presente sentenza al C.R.A. Sicilia per quanto di sua competenza.

Per l'effetto, senza addebito di tassa.

## DEFERIMENTI

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Giovanni Bertuglia e dal Prof. Ugo Caldarella, componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 28 gennaio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.***

### **Procedimento n. 138/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. FRANCESCO NOBILE (Presidente A.S.D. Scommettendo)

A.S.D. SCOMMETTENDO (cessate attività dal 29/06/2013)

La Procura Federale, con nota 326 pf12-13/GS/reg del 01 ottobre 2013 ha deferito le parti in epigrafe indicate dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale, avendo rilevato che in occasione di una gara di campionato di Promozione disputata dalla A.S.D. Scommettendo il 07/10/2012, quest'ultima società risultava sprovvista di tecnico abilitato, neppure indicato nel foglio censimento per la relativa stagione sportiva.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale rifissata per il 28 gennaio 2014, non sono comparse; il rappresentante della Procura Federale, ha invece concluso con la seguente richiesta: "Ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, infliggendo al Presidente della Società l'inibizione per mesi due; alla Società l'ammenda di € 600,00".

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. Infatti risulta documentalmente la circostanza assunta nel capo di imputazione, essendosi concretizzata la violazione dell'art. 40 del regolamento L.N.D. (oggi art. 44 L.N.D.), così come consegue,

ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. la responsabilità diretta della società per il fatto del Presidente.

Le sanzioni seguono come in dispositivo

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Francesco Nobile, presidente dell'A.S.D. Scommetendo, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi due; alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n. 154/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
Sig. LO GIUDICE ANGELO (Presidente A.S.D. Fiumefreddese)  
A.S.D. FIUMEFREDDESE

La Procura Federale, con nota 319 pf12-13/GS/reg del 16 ottobre 2013 ha deferito le parti in epigrafe indicate dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale, avendo rilevato che in occasione di una gara di campionato di Promozione disputata dalla A.S.D. Fiumefreddese l'08/09/2012, quest'ultima società indicava quale allenatore il sig. Bucciarelli Antonio, allenatore di base iscritto nei ruoli del settore tecnico, non tesserato.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse; tuttavia la società deferita ha fatto pervenire deduzioni a mezzo delle quali ha fatto presente di avere tempestivamente inoltrato la richiesta di tesseramento del tecnico sin dal 24/08/2012.

Il rappresentante della Procura Federale, ha concluso con la seguente richiesta: "Ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, infliggendo al Presidente della Società l'inibizione per mesi tre; alla Società A.S.D. Fiumefreddese l'ammenda di € 1.000,00".

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. Infatti, la circostanza di avere inoltrato tempestivamente la richiesta di emissione tessera di tecnico non può costituire esimente, tenuto conto che la validità del tesseramento si concretizza con la data di effettiva emissione del documento federale, nella specie avvenuta in data 13/11/2012. Tale circostanza va tuttavia valutata ai fini della quantificazione della sanzione in termini più equi.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Lo Giudice Angelo, presidente dell' A.S.D. Fiumefreddese, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno; alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n. 155/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
Sig. FARDELLA SALVATORE  
Sig. LINDON RICCARDO (A.S.D. Tierre Club Villabate C5)  
Sig. ROCCA CARMELO (A.S.D. Tierre Club Villabate C5)

Sig. MANISCALCO MATTEO (A.S.D. Terre Club Villabate C5)  
 Sig. GRASSADONIA GIUSEPPE (A.S.D. Terre Club Villabate C5)  
 Sig. TERRANOVA ROBERTO (A.S.D. Terre Club Villabate C5)  
 Società A.S.D. TIERRE CLUB VILLABATE C5 (cessate attività dal 22/10/2013)

La Procura Federale, con nota 2552/56 pf 13-14/GR/mg del 22 novembre 2013, ha deferito le parti in epigrafe indicate dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere delle seguenti violazioni:

- a) il sig. Fardella Salvatore, allo stato squalificato, per la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli articoli 9 comma 1 e 10 comma 6 C.G.S. e per la violazione dell'art. 1 comma 3 C.G.S.;
- b) il sig. Lindon Riccardo, quale Presidente e dirigente accompagnatore, per la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli articoli 9 comma 1 e 10 comma 6 C.G.S. e anche in relazione all'art. 61 NOIF;
- c) Il sig. Rocca Carmelo, quale tesserato e dirigente accompagnatore, per la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli articoli 9 comma 1 e 10 comma 6 C.G.S. e anche in relazione all'art. 61 NOIF;
- d) Il sig. Maniscalco Matteo, quale tesserato e dirigente accompagnatore, per la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli articoli 9 comma 1 e 10 comma 6 C.G.S. e anche in relazione all'art. 61 NOIF;
- e) I sigg. Grassadonia Giuseppe e Terranova Roberto, quali tesserati, per la violazione dell'art. 1 comma 3 C.G.S.;
- f) La A.S.D. Terre Club Villabate C5 per la violazione dell'art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S.

Delle parti deferite, ritualmente avvisate, è comparso soltanto il sig. Riccardo Lindon, in proprio, il quale ha chiesto di definire il procedimento mediante l'applicazione in concreto della sanzione, ex artt. 23 e 24 C.G.S.

Ordinanza:

*La Commissione Disciplinare Territoriale;*

*rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Riccardo Lindon ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella inibizione per un anno e quattro mesi da scontarsi nella presente stagione sportiva (sanzione base 3 anni).*

*Visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*P.Q.M.*

*La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Riccardo Lindon la sanzione come in dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.*

Il rappresentante della Procura Federale ha quindi concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle altre parti deferite e perciò disporre la squalifica per tre anni a carico del sig. Fardella Salvatore; l'inibizione per dodici mesi a carico dei sigg. Rocca Carmelo e Maniscalco Matteo, la squalifica per due mesi a carico dei sigg. Grassadonia Giuseppe e

Terranova Roberto e la penalizzazione di un punto per le prime otto gare e di ½ punto per le successive alle quali ha partecipato il sig. Fardella Salvatore, fino ad un massimo di 15 punti di penalizzazione a carico della società.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

Risulta infatti, *per tabulas* oltre che indirettamente dalle dichiarazioni rese da taluni dei soggetti deferiti, che il sig. Fardella Salvatore, sebbene squalificato per cinque anni con proposta di radiazione (CU n° 503/2011) ha partecipato a numerose gare della A.S.D. Terre Club Villabate C5 (gia A.P.D. Ferro di Cavallo C5 di Villabate) nelle stagioni sportive dal 2011 al 2013.

Risulta altresì che i sigg. Carmelo Rocca e Matteo Maniscalco, quali dirigenti accompagnatori, hanno più volte sottoscritto alternativamente le distinte di gara nelle quali risultava iscritto il sig. Fardella, come detto sopra pesantemente squalificato.

Risulta infine che i tesserati Giuseppe Grassadonia e Roberto Terranova, sebbene regolarmente convocati, non si sono presentati a rendere dichiarazioni al collaboratore dell'Ufficio indagini.

Ne consegue, a norma di regolamento, la responsabilità diretta e oggettiva della società, per il fatto del proprio Presidente e degli altri tesserati, nonché del sig. Fardella Salvatore. Le sanzioni seguono come in dispositivo

P.Q.M.

La Commissione disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

al sig. Riccardo Lindon anni uno e mesi quattro di inibizione, ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.;

al sig. Salvatore Fardella la squalifica in prosecuzione per tre anni;

ai sigg. Carmelo Rocca e Matteo Maniscalco mesi dieci di inibizione;

ai sigg. Giuseppe Grassadonia e Roberto Terranova mesi due di squalifica;

alla A.S.D. Terre Club Villabate C5 la penalizzazione di dieci punti in classifica, da scontarsi nel campionato nel quale la suddetta società andrà eventualmente ad iscriversi.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n. 156/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Di Pasquale Giuseppe (G.S.D. Calcio Rangers 1986);

Sig. Ales Carlo (G.S.D. Calcio Rangers 1986);

Sig. Ciminna Giuseppe (Allenatore);

Sig. Scalici Giuseppe (G.S.D. Calcio Rangers 1986);

Società G.S.D. Rangers (cessate attività dal 11/09/2013)

La Procura Federale, con nota 2515/133 pf 13-14/MS/vdb del 26 novembre 2013 ha deferito le parti indicate in epigrafe dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per rispondere delle seguenti violazioni:

I primi quattro per la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS, anche in relazione per quanto concerne l'allenatore Ciminna Giuseppe all'art. 38 comma 1 del regolamento del settore tecnico;

la società per responsabilità oggettiva per il fatto dei propri tesserati, ex art. 4 comma 2 C.G.S.

Sono comparsi i sigg. Giuseppe Di Pasquale, Giuseppe Ciminna e Giuseppe Scalici, i quali hanno rigettato tutti gli addebiti loro mossi chiedendo il proscioglimento.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e perciò disporre le seguenti sanzioni: inibizione per mesi sei a carico del sig. Giuseppe Di Pasquale; squalifiche per quattro mesi a carico dei tesserati sigg. Carlo Ales e Giuseppe Ciminna e squalifica per 6 mesi a carico del tesserato Giuseppe Scalici; ammenda di € 600,00 a carico della G.S.D. Rangers

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

Risulta infatti che la società G.S.D. Rangers, producendo gravame per la squalifica assunta dal Giudice sportivo Territoriale a carico del calciatore e capitano sig. Marco Rubino (ex art. 3 comma 2 C.G.S.), inviava alla competente Commissione Disciplinare Territoriale dichiarazione di responsabilità del calciatore sig. Scalici, che si incolpava del fatto addebitato al predetto Rubino. Tuttavia tale dichiarazione, a suo tempo ritenuta non veritiera dalla C.D.T. in quanto contraddittoria, è nuovamente apparsa contraddittoria in sede d'indagini, resa in modo non veritiero, in realtà essendosi concretizzata al fine di un mero accordo tendente a sostituire la sanzione a carico del calciatore capitano sig. Rubino con altra identica da irrogare al calciatore sig. Scalici, piuttosto che per fornire la versione reale dei fatti a suo tempo occorsi.

Da quanto sopra consegue, a norma di regolamento, oltre alla responsabilità dei tesserati indicati, la responsabilità oggettiva della società.

Le sanzioni seguono come in dispositivo

P.Q.M.

La Commissione disciplinare Territoriale dispone applicarsi:

al sig. Giuseppe Di Pasquale la sanzione della inibizione per mesi cinque;

al sig. Giuseppe Scalici la sanzione della squalifica per mesi cinque;

ai sigg. Carlo Ales e Giuseppe Ciminna la sanzione della squalifica per mesi tre e alla G.S.D. Rangers l'ammenda di € 400,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n. 157/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. CATALANO CARMELA (Presidente A.S.D. Pro Villabate Calcio)

Sig. CACCIATO DANIELE (Presidente F.C.D. Virtus Olimpia)

società A.S.D. Pro Villabate Calcio

Società F.C.D. Virtus Olimpia

Società A.S.D. Atletico Bagheria

La Procura Federale, con nota 2535/217 pf 12-13/GT/di del 21 novembre 2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale i tesserati sigg. Catalano Carmela e Cacciato Daniele, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 30 comma 1 del regolamento della L.N.D. ed in relazione al punto 3 lettera d del regolamento del settore giovanile e scolastico.

Le società sopra indicate sono state altresì deferite con il medesimo provvedimento per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza dibattimentale è comparso soltanto il sig. Daniele Cacciato, in proprio e nella qualità, che ha chiesto di definire il procedimento mediante l'applicazione in concreto della sanzione, ex artt. 23 e 24 C.G.S.

### Ordinanza:

*La Commissione Disciplinare Territoriale;*

*rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Daniele Cacciato ha depositato in proprio e nella qualità istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella inibizione per un mese e venti giorni in proprio e nell'ammenda di € 300,00 per la società rappresentata (sanzioni base 4 mesi di inibizione e € 750,00 di ammenda).*

*Visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*P.Q.M.*

*La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Daniele Cacciato e alla F.C.D. Virtus Olimpia le sanzioni come in dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti delle predette parti.*

Il rappresentante della Procura Federale ha quindi concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle altre parti deferite e perciò disporre la inibizione per mesi sei a carico di Carmela Catalano, nonché le ammende di € 1000,00 a carico della società A.S.D. Pro Villabate Calcio e di € 800,00 a carico della società A.S.D. Atletico Bagheria.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

Risulta infatti *per tabulas* e dalle dichiarazioni assunte in sede di indagini che tra il 15 e il 16 settembre 2012 veniva disputato presso il campo comunale di Villabate il torneo in memoria di Loreto Pagano, organizzato per esordienti, al quale partecipavano la A.S.D. Pro Villabate Calcio e altre due società locali (A.S.D. Atletico Bagheria e F.C.D. Virtus Olimpia), senza che fosse stata conseguita alcuna autorizzazione e per di più impiegando le predette società calciatori privi di tesseramento.

Il Torneo sarebbe stato organizzato da politici locali, estranei alla Federazione, con l'intento di ricordare il calciatore Loreto Pagano, prematuramente scomparso per un male incurabile.

Da quanto sopra conseguono le sanzioni indicate in dispositivo che, nel caso della A.S.D. Atletico Bagheria, si limitano alla responsabilità diretta societaria stante l'intervenuto decesso del Presidente sig. Buglisi.

*P.Q.M.*

La Commissione disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: al sig. Daniele Cacciato un mese e venti giorni di inibizione e alla F.C.D. Virtus Olimpia l'ammenda di € 300,00, sanzioni entrambe determinate ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.; alla sig. Carmela Catalano la sanzione della inibizione per mesi quattro ed alla società A.S.D. Pro Villabate Calcio la sanzione dell'ammenda di € 600,00; alla A.S.D. Atletico Bagheria la sanzione dell'ammenda di € 400,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n. 168/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Salvatore Lombardo (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Sporting Peloro)

Sig. Vincenzo La Monica (Presidente della soc. Bellinzona Coop a r.l.)



Sig. Emanuele Aloisi (Presidente della soc. Futura 2008)

Sig. Pierangelo Margareci (Presidente della A.S.D. AICS Calcio Messina)

I Sigg. Carmelo La Spada, Felice Cordima, Francesco Panarello, Alberto Trimarchi, Emanuele Aloisi, Letterio Trimarchi, Santina Santoro, Salvatore Lombardo, Carmelo Ruzzo, Mariano Terrizzi, Vincenzo La Monica, rispettivamente presidenti delle società ASD AGA Messina, ASD BC Messina, ASD GESCAL, ASD Kikos CLUB, ASD Futura 2008, CS Messina Sud ASD, POL. D. Riviera dello Stretto, ASD Sporting Peloro Messina, ASD Trinacria Messina, ASD POL. Monfortese, Bellinzona Coop. A r.l.

Le società: ASD AICS Calcio Messina (cessate attività), ASD AGA Messina, ASD BC Messina, ASD GESCAL, ASD Kikos CLUB, ASD Futura 2008 (cessate attività), CS Messina Sud ASD, POL. Riviera Messina Nord (già Pol. D. Riviera dello Stretto), FUTSAL Peloro Messina (già ASD Sporting Peloro Messina, ASD Trinacria Messina, ASD POL. Monfortese, Bellinzona Coop. A r.l.

La Procura Federale, con nota 2687/534 pf 12-13/GR/mg del 28 novembre 2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale i tesserati sigg. Lombardo, La Monica e Aloisi per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 3 CGS, per non essersi presentati all'audizione disposta dal collaboratore dell'Ufficio indagini in relazione ai fatti in questione.

E' stato altresì deferito il sig. Margareci, quale Presidente della ASD AICS Calcio Messina, per violazioni connesse all'organizzazione del Trofeo AICS per esordienti e pulcini svoltosi dal 14 al 19 dicembre 2012 a cura della ASD AICS Calcio Messina, nonché per avervi fatto partecipare taluni calciatori "pulcini" non tesserati.

Sono stati infine deferiti gli indicati Presidenti di società e queste ultime a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., avendo schierato in gara calciatori non tesserati.

Nessuna delle parti deferite è comparsa all'udienza dibattimentale ritualmente fissata, né ha inviato deduzioni difensive e/o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità di tutte le parti deferite, con le seguenti richieste:

Ammenda di € 350,00 a carico dei sigg. Salvatore Lombardo e Carmelo Aloisi; ammenda di € 500,00 con diffida a carico del sig. La Monica Vincenzo; ammenda di € 450,00 con diffida a carico del sig. Margareci Pierangelo; ammenda di € 200,00 a carico dei sigg. Carmelo La Spada, Felice Cordima, Francesco Panarello, Alberto Trimarchi, Letterio Trimarchi, Santina Santoro, Carmelo Ruzzo, Mariano Terrizzi.

Ed ancora, ammende di € 800,00 a carico della ASD AICS Calcio Messina, di € 650,00 a carico della Bellinzona Soc. Coop. a r.l. e di € 400,00 a carico delle società ASD AGA Messina, ASD BC Messina, ASD GESCAL, ASD Kikos CLUB, ASD Futura 2008, CS Messina Sud ASD, POL. Riviera Messina Nord (già Pol. D. Riviera dello Stretto), FUTSAL Peloro Messina (già ASD Sporting Peloro Messina, ASD Trinacria Messina, ASD POL. Monfortese.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

Risulta infatti documentalmente che al citato Torneo AICS, pur se autorizzato dal Comitato Regionale Sicilia della LND, non venivano impiegati dirigenti arbitri abilitati dalla FIGC come prescritto e venivano impiegati in gara calciatori non tesserati, realizzandosi la violazione di chiare norme regolamentari, peraltro richiamate in sede di autorizzazione e dei doveri di correttezza e lealtà ai sensi dell'art. 1 comma 1 CGS.

Ne consegue a norma di regolamento, oltre alla responsabilità dei tesserati indicati, la responsabilità diretta delle rispettive società di appartenenza.

Le sanzioni seguono come in dispositivo

P.Q.M.

La Commissione disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:  
Inibizione per mesi cinque a carico del sig. La Monica Vincenzo; per mesi quattro a carico del sig. Margareci Pierangelo; per mesi tre a carico dei sigg. Salvatore Lombardo e Carmelo Aloisi; per mesi due a carico dei sigg. Carmelo La Spada, Felice Cordima, Francesco Panarello, Alberto Trimarchi, Letterio Trimarchi, Santina Santoro, Carmelo Ruzzo, Mariano Terrizzi.

Ed ancora, ammenda di € 600,00 a carico della ASD AICS Calcio Messina, di € 450,00 a carico della Bellinzona Soc. Coop. a r.l. e di € 200,00 a carico delle società ASD AGA Messina, ASD BC Messina, ASD GESCAL, ASD Kikos CLUB, ASD Futura 2008, CS Messina Sud ASD, POL. Riviera Messina Nord (già Pol. D. Riviera dello Stretto), FUTSAL Peloro Messina (già ASD Sporting Peloro Messina), ASD Trinacria Messina, ASD POL. Monfortese.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Il Presidente della Commissione  
Disciplinare Territoriale  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 30/01/2014**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Sandro Morgana**